



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LEGIO AURELIA - APS"

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione e forma giuridica è costituita l'Associazione denominata "Associazione LEGIO AURELIA - APS", associazione di promozione sociale (APS) ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, d'ora in avanti "CTS"). L'acronimo APS potrà essere utilizzato solo dopo l'iscrizione al RUNTS.

Art. 2 – Sede: L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fiumicino (RM). Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 – Durata: L'Associazione ha durata stabilita in anni 30 (trenta) a decorrere dalla data della sua costituzione.

TITOLO II – Finalità e Attività

Art. 4 – Finalità e Scopi

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo il turismo sociale, la tutela ambientale e la cultura nel territorio locale e nazionale. In particolare, l'Associazione promuove il motociclismo quale strumento di valorizzazione territoriale, aggregazione sociale e scoperta culturale, attraverso l'organizzazione di mototurismo consapevole, raduni d'interesse storico-tecnico e iniziative di sensibilizzazione alla sicurezza stradale e al rispetto dell'ambiente.

Art. 5 – Attività di Interesse Generale

Ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (CTS), l'Associazione svolge, in via esclusiva o prevalente, le seguenti attività di interesse generale:

- **Lettera f):** Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- **Lettera k):** Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- **Lettera w):** Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, nonché nelle attività di promozione della cultura della legalità e della sicurezza stradale.

Art. 6 – Attività Diverse e Raccolta Fondi

L'Associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi e nei limiti dell'Art. 6 del CTS. La loro individuazione è di competenza dell'Organo di Amministrazione. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e in conformità alle linee guida adottate con decreto ministeriale.

III – Soci

Art. 7 – Ammissione dei soci Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo di legge (7 persone fisiche). L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. Non sono ammesse discriminazioni o limitazioni temporanee alla partecipazione.

Art. 8 – Diritti e doveri dei soci: I soci hanno diritto di voto (se iscritti da almeno 3 mesi), di eleggere gli organi e di essere informati. Hanno l'obbligo di versare la quota associativa e rispettare

lo Statuto.

Art. 9 – Perdita della qualifica di socio La qualifica si perde per recesso, esclusione (per gravi motivi) o decesso. La quota associativa non è rimborsabile né trasmissibile.

TITOLO IV – Organi Sociali

Art. 10 – Organi dell'Associazione Sono organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea dei Soci;
- 2) Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- 3) Collegio dei Garanti.

Art. 11 – Assemblea dei Soci È l'organo sovrano. Approva il bilancio, elegge le cariche sociali e delibera sulle modifiche statutarie. Ogni socio ha diritto a un voto.

Art. 12 – Convocazione e validità dell'Assemblea L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno. È valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13 – Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) Composto da 5 membri eletti dall'Assemblea. Dura in carica 3 anni. Gestisce l'Associazione e attua le deliberazioni assembleari.

Art. 14 – Il Presidente Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Art. 15 – Vice Presidente e Segretario: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Segretario redige i verbali e cura la tenuta dei libri sociali.

Art. 16 – Collegio dei Garanti Composto da 2 membri. Ha funzioni di controllo interno e dirime eventuali controversie tra soci o tra soci e organi associativi, agendo secondo equità.

TITOLO V – Risorse e Bilancio

Art. 17 – Risorse economiche: Le entrate derivano da quote associative, contributi pubblici/privati, donazioni e attività di interesse generale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili.

Art. 18 – Esercizio finanziario e Bilancio: L'esercizio sociale coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre). Il bilancio d'esercizio deve essere redatto secondo le norme del CTS e approvato entro il 30 aprile.

TITOLO VI – Volontariato e Libri Sociali

Art. 19 – Volontari e Lavoratori L'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei volontari. Possono essere assunti lavoratori solo nei limiti previsti per le APS (Art. 36 CTS).

Art. 20 – Libri Sociali L'Associazione deve tenere: il libro soci, il libro delle adunanze dell'Assemblea e il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – Scioglimento

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS, ad altri enti del Terzo Settore.

Letto, confermato e sottoscritto

Fiumicino, 30 marzo 2026

Presidente:

Vice Presidente:

Consigliere: